

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, strutturato in un ufficio di coordinamento e due antenne territoriali a Milano e Torino, in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Coordinamento servizio antidiscriminazioni: antidiscriminazione@asgi.it

Antenna territoriale di Milano: antidiscriminazione milano@gmail.com

Antenna territoriale di Torino: antidiscriminazione torino@gmail.com

Antenna territoriale di Firenze: antidiscriminazione firenze@gmail.com

Antenna territoriale di Roma: antidiscriminazione roma@gmail.com

Antenna territoriale della Calabria: antidiscriminazione catanzaro@gmail.com

Antenna territoriale della Campania: antidiscriminazione napoli@gmail.com

n. III/2 ottobre-novembre 2013

Redazione dell'edizione della newsletter conclusa in data 3 dicembre 2013

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Tribunale di Milano: Discriminatorio il Servizio Civile Nazionale riservato ai soli cittadini italiani. Ordinata la modifica del bando e la riapertura dei termini
2. Tribunale di Firenze: L'impedimento del matrimonio dello straniero in condizione irregolare costituisce una condotta discriminatoria che comporta il risarcimento del danno morale e patrimoniale
3. Tribunale di Torino: Illegittima e discriminatoria l'esclusione degli stranieri dai rapporti di impiego nelle imprese del trasporto pubblico locale
4. Il Servizio antidiscriminazione dell'ASGI inoltra un esposto alla Commissione europea sull'esclusione degli stranieri dai rapporti di impiego nelle imprese del trasporto pubblico in Italia: Violata la direttiva 109/2003 sui lungosoggiornanti.
5. I lungosoggiornanti hanno diritto all'assegno famiglie numerose anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 97/2013. Diversi tribunali italiani si pronunciano a seguito dei ricorsi dei legali dell'ASGI.
6. Tribunale di Padova: condannata una consigliera di quartiere di Padova per reati a sfondo razziale commessi attraverso i social-network
7. Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI critica la delibera del Comune di Pordenone sul tetto massimo di bambini stranieri nei nidi di infanzia comunali
8. Nota del servizio antidiscriminazioni dell'ASGI sulle proposte di modifica al regolamento di polizia urbana del Comune di Padova

NORMATIVA ITALIANA

1. Nel DDL "di Stabilità" in discussione al Parlamento anche l'estensione della 'carta acquisti' ai cittadini UE e loro familiari e ai lungosoggiornanti

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti civili

1. Corte Costituzionale: Viola la libertà di stabilimento di cui al diritto UE un requisito di anzianità di residenza e di sede legale dell'impresa nel territorio regionale per il conseguimento della licenza di esercizio del servizio taxi
2. Corte Cassazione: Manifestamente discriminatoria la quantificazione del danno morale a seconda della nazionalità e della residenza dello straniero danneggiato

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Parità di trattamento e libertà di circolazione

1. CGUE: due sentenze della Corte di Lussemburgo in materia di accesso a sussidi per l'istruzione all'estero ed ostacoli alla libera circolazione dei cittadini UE

RAPPORTI E DOCUMENTI

CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

LIBRI E RIVISTE

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Riaperto il bando sul Servizio Civile per permettere la partecipazione degli stranieri, ma ammesse solo alcune categorie di stranieri regolarmente soggiornanti.

La riapertura del bando a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva accertato la discriminazione nei confronti dei giovani stranieri.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, n. 14219/2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_14219_2013.pdf

Il decreto di riapertura dei termini del bando e le altre informazioni al link: <http://www.serviziocivile.gov.it/Bandi/SchedaBando.aspx?IdBando=206263&SearchText=&Section=164>

L'Ufficio Nazionale Servizio civile ha comunicato la riapertura del Bando per il Servizio Civile, come richiesto dal Tribunale di Milano con l'ordinanza del 19 novembre 2013, ottenuta grazie al ricorso presentato da ASGI e Avvocati per Niente con alcuni giovani migranti. Le domande devono pervenire all'ente del progetto prescelto entro le 14.00 del 16 Dicembre 2013 (Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. A tal fine non farà fede la data di spedizione della domanda).

"Quest'anno alcuni giovani stranieri potranno finalmente partecipare, a parità di condizione con gli italiani, a questa importante esperienza di solidarietà e di condivisione. Si tratta di un risultato importante, ottenuto grazie ad un'azione giudiziaria e alla partecipazione di molti giovani, che, con altre associazioni, si sono mobilitati attorno a questo obiettivo" dichiara l'avv. Alberto Guariso di ASGI e APN.

Purtroppo, l'Ufficio ha ritenuto di limitare l'ammissione ai soli cittadini comunitari, ai familiari di comunitari, ai titolari di permesso per asilo politico e ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Tali limitazioni non trovano alcun riscontro nel testo dell'ordinanza e appaiono, dunque, illegittime. Molti giovani stranieri, anche se soggiornanti in Italia da molti anni, potrebbero non aver acquisito il permesso di lungo periodo al compimento della maggiore età e rimangono, così illegittimamente esclusi.

L'ASGI esprime inoltre serie perplessità sulla decisione del Ministero di presentare appello contro la decisione del Tribunale di Milano, come dichiara di voler fare nel decreto: questo non inciderà sullo svolgimento del Servizio Civile per il 2013 e appare fortemente in contrasto con le dichiarazioni della Ministra per l'Integrazione che aveva salutato con favore il contenuto della decisione del giudice.

"A questo punto sarebbe molto più opportuno attenersi alle disposizioni del Tribunale anche per i bandi futuri, chiudendo definitivamente questa vicenda" – continua l'avv. Guariso.

Le associazioni ASGI e Avvocati Per Niente esprimono pertanto il loro più totale dissenso rispetto a tale arbitraria limitazione e proseguiranno il loro impegno per garantire uguaglianza di diritti e opportunità a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti.

Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, con l'ordinanza n. 14219/13, aveva accolto il ricorso presentato da un gruppo di ragazzi e ragazze stranieri e da ASGI e Avvocati per Niente ONLUS contro il bando per l'accesso al Servizio Civile che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana.

Accertando il carattere discriminatorio del requisito della cittadinanza italiana, il giudice aveva ordinato all'Ufficio nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di modificare il bando consentendo l'accesso alle selezioni anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia, che avranno un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle domande di ammissione.

Il termine "cittadino", di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 77/2002 relativo ai requisiti per l'ammissione al servizio civile - si legge in conclusione all'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Milano (n. 2013/14219) - va costituzionalmente interpretato e si riferisce a colui che appartiene stabilmente e regolarmente alla comunità italiana.

Secondo il Tribunale di Milano, il servizio civile nazionale è espressione spontanea di adempimento del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 della nostra Costituzione, e che deve essere aperta anche a coloro - come gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia - che appartengono alla comunità in modo stabile fuori dal legame stretto di cittadinanza e desiderano concorrere al progresso materiale e spirituale della società di appartenenza.

Il Servizio Civile è un'attività da svolgersi su base esclusivamente volontaria – ricorda il Giudice - finalizzata a scopi ulteriori rispetto alla difesa della Patria, venuti meno i presupposti della sua equiparazione come prestazione sostitutiva svolta dagli obiettori di coscienza da quando non risulta più obbligatorio il servizio militare.

Per questo le persone che possono partecipare al bando perseguendo principi di solidarietà e cooperazione a livello nazionale e internazionale non possono essere i soli cittadini italiani.

2. Tribunale di Firenze: L'intervento di polizia volto ad impedire il matrimonio dello straniero in condizione irregolare costituisce una condotta discriminatoria che comporta l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e morale

Importante sentenza del Tribunale di Firenze in materia di diritto antidiscriminatorio.

La sentenza del Tribunale di Firenze, II sez. Civ., n. 3495/2013 dd. 06.11.2013 è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_firenze_sentenza_3495_2013_06112013.pdf

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3495/2013 dd. 6 novembre 2013, ha accolto la domanda proposta da una cittadina italiana e da un cittadino di nazionalità siriana e sostenuta dall'ASGI, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta tenuta dagli agenti di Polizia della Questura di Firenze, i quali nell'aprile 2009 avevano impedito la celebrazione del matrimonio della coppia, prelevando il nubendo straniero dal luogo previsto per la cerimonia in quanto privo del permesso di soggiorno e destinatario dell'esecuzione di un provvedimento espulsivo e traducendolo al CIE di Bologna per la realizzazione del provvedimento espulsivo. Successivamente all'effettuazione dell'espulsione del cittadino straniero, la coppia aveva celebrato il matrimonio in Siria ed il cittadino siriano aveva potuto nuovamente rientrare in Italia. L'azione giudiziaria antidiscriminazione, inizialmente proposta dalla coppia e dall'ASGI, era stata dapprima respinta dal giudice di Firenze con decreto dell'11 agosto 2009; così il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 16 giugno 2010, ne aveva respinto il reclamo. Stante la natura cautelare del procedimento, iniziato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, gli attori aveva introdotto dunque il giudizio ordinario di cognizione.

Rovesciando le precedenti pronunce, il giudice di Firenze ha concluso che la condotta tenuta dagli agenti di Polizia nell'essersi presentati al Comune di Firenze nel giorno e nell'ora stabilita per la celebrazione del matrimonio per procedere all'espulsione del nubendo cittadino straniero in ragione della sua presenza irregolare e della necessità di dare esecuzione alla misura di sicurezza dell'espulsione alla quale il nubendo era sottoposto in ragione di precedenti penali risalenti nel tempo, ha costituito obiettivamente, nei suoi effetti, anche se non nelle intenzioni, una condotta discriminatoria in quanto ha leso il diritto fondamentale a contrarre matrimonio sulla base di un criterio di nazionalità della persona. I fatti si sono svolti antecedentemente all'introduzione della norma di cui alla legge n. 94/2009 che aveva introdotto il requisito della regolare presenza dello straniero ai fini delle pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio; norma poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Cost. n. 240/2010 per violazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio riconosciuto anche dalla Carta europea dei diritti dell'Uomo, e come tale spettante a tutti, senza distinzione di nazionalità e sottoposto alle sole restrizioni ed ingerenze che siano strettamente necessarie alla sicurezza pubblica, alla protezione della salute o della morale e di diritti e delle libertà altrui. Secondo il giudice di Firenze il giusto bilanciamento tra le esigenze di rispetto della libertà matrimoniale da un lato e della tutela della sicurezza dall'altro, poteva essere diversamente attuato che

procedendo al prelevamento del cittadino straniero sul luogo della cerimonia e prima della medesima, così come non poteva essere addotta quale giustificazione per l'operato dell'autorità di polizia la volontà di evitare la regolarizzazione dello straniero a seguito del matrimonio in ragione della clausola di non espellibilità dello straniero coniugato con cittadino dell'Unione europea, prevista dall'art. 19 del T.U. immigrazione. Questo, in quanto non deve ritenersi corrispondente ad un interesse pubblico quello di evitare l'applicazione di una norma di legge.

Nel riconoscere il carattere obiettivamente discriminatorio dell'operato dell'autorità di polizia, il giudice ha riconosciuto ai ricorrenti individuali il diritto al risarcimento del danno, anche di natura morale e non patrimoniale, per l'illecito pregiudizio subito alla loro dignità personale. Questo anche in ragione sia del carattere plateale dell'intervento degli agenti di polizia, dinanzi ad amici e parenti convenuti per la cerimonia, sia dell'eco che la vicenda ha avuto sulla stampa che ha suggestivamente ed infondatamente alluso ad un matrimonio fittizio diretto ad eludere l'espulsione del nubendo straniero. Pertanto, il giudice ha disposto la condanna della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno al risarcimento del danno non patrimoniale pari a euro 1,500 per ciascuno dei coniugi, così come, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese del viaggio aereo sostenute dalla cittadina italiana per recarsi in Siria e lì contrarre matrimonio con il nubendo straniero che vi era stato espulso. Le parti convenute sono state pure condannate al pagamento delle spese legali di lite.

3. Tribunale di Torino: Discriminatoria l'esclusione dei cittadini stranieri di Paesi terzi non membri UE dalle selezioni per il personale delle imprese del trasporto pubblico urbano *Anacronistico ed illegittimo continuare ad applicare una norma risalente alla legge del 1931 sulle 'corporazioni'.*

L'ordinanza del Tribunale di Torino, 13 ottobre 2013 (rgl. n. 7026/2012 - 831/2013), è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_torino_ord_13102013_813_2013.pdf

Il parere e la raccomandazione dell'UNAR in materia di accesso degli stranieri ai rapporti di lavoro nelle imprese del trasporto locale (26.10.2007) è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_racc_26102007.pdf

Il Tribunale di Torino, sez. lavoro, con l'ordinanza dd. 13 ottobre 2013 (Rgl. n. 7026/2012 – 831/2013), ha parzialmente accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un rifugiato congolese regolarmente residente in Italia contro la locale impresa di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. a causa dell'esclusione disposta da quest'ultima dalla procedura di selezione per autisti indetta nel 2010 per la mancanza del requisito della cittadinanza comunitaria europea.

L'azienda per i trasporti pubblici locali di Torino aveva giustificato la propria decisione affermando che quest'ultima doveva ritenersi doverosa attuazione dell'art. 10 del regolamento allegato A del Regio Decreto n. 148/1931 (meglio conosciuto come legge sulle 'corporazioni fasciste'), il quale ha previsto il requisito della cittadinanza italiana per l'ammissione al servizio in prova del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione e la cui applicazione è stata estesa alle imprese pubbliche del trasporto urbano e locale in forza di quanto previsto dalla legge n. 628/1952. Secondo la GTT s.p.a. di Torino, tale normativa non sarebbe stata mai abrogata e doveva pertanto ritenersi tuttora in vigore.

Il giudice del lavoro di Torino non ha condiviso la tesi dell'azienda torinese, condividendo invece quanto già affermato, in analogo procedimento, dal Tribunale di Milano, nell'ordinanza 20 luglio 2009 (*leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_lavoro_200709.pdf*), per il quale la norma risalente al 1931 - e il correlato requisito di cittadinanza per accedere a tali posizioni lavorative - doveva ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell'evoluzione normativa intervenuta in particolare con l'art. 2 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione) e con il principio di parità di trattamento tra lavoratore migrante regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale anche nell'ambito dell'accesso al lavoro in esso contenuto per effetto dell'adesione e ratifica del nostro Paese alla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143/1975.

Il giudice del lavoro di Torino ha sottolineato del resto la contraddittorietà del comportamento tenuto dalla GTT s.p.a. di Torino nel sostenere, da un lato, la permanenza in vigore della norma originaria del 1931 nei confronti dei cittadini di Stati terzi non membri UE, riconoscendo invece, dall'altro, il necessario coordinamento della medesima con le nuove regole generali in materia di accesso al lavoro introdotte nell'ordinamento italiano in virtù dell'adesione dell'Italia al processo di integrazione europea e quindi del principio di libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea .

Il giudice del lavoro di Torino ha invece respinto la richiesta di risarcimento del danno da discriminazione proposta dal rifugiato congolese. Il giudice del lavoro di Torino ha aderito alla tradizionale dottrina e giurisprudenza secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale è subordinato all'onere ricadente sul danneggiato di dimostrare l'entità delle conseguenze dannose asseritamente subite ('danno-conseguenza'), non essendo invece configurabile alcuna fattispecie risarcitoria di danni collegabili all'evento in sé (in *re ipsa* o 'danno-evento'). Una parte della dottrina e della giurisprudenza, peraltro, non condivide tale orientamento affermando come esso mal si concili con le specificità della tutela antidiscriminatoria e con il sistema delle sanzioni previsto dalle direttive europee anti-discriminatorie, le quali contengono anche il criterio della dissuasività. Di recente, la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso *Accept contro Romania*, 25 aprile 2013 causa C-81/12, ha affermato –con riferimento all'analogo principio contenuto nella direttiva 2000/78- che “*la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente*”, per cui “*una sanzione meramente simbolica non può essere considerata compatibile con un'attuazione corretta ed efficace della direttiva n. 2000/78*”. (paragrafi 63 e 64). In altri termini, un mero accertamento della discriminazione da parte del giudice non accompagnato da alcuna misura effettivamente sanzionatoria nei confronti di colui che l'ha perpetuata, non potrebbe assolvere a quei obblighi e standard del diritto antidiscriminatorio di fonte europea riguardo ai rimedi previsti a tutela delle vittime della discriminazione affinché tali rimedi possano dissuadere e prevenire il ripetersi di analoghe discriminazioni in futuro.

Dopo l'ordinanza del Tribunale di Torino, l'ASGI sottolinea ancora una volta la necessità che il Governo, il Parlamento e anche le parti sociali finalmente facciano quanto necessario e di loro competenza per disapplicare l'anacronistica norma risalente alle 'leggi sulle corporazioni' del 1931, dichiarandola implicitamente abrogata per effetto delle norme del TU immigrazione e degli obblighi internazionali ed europei alla parità di trattamento. Risulta che ancora oggi la maggior parte, se non la quasi totalità delle imprese del trasporto pubblico urbano del nostro Paese continuano ad applicare l'anacronistica norma del 1931 per escludere dalle selezioni per nuove assunzioni di autisti, meccanici e personale amministrativo, i cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia. Situazione analoga a quella di Torino si era registrata a Genova nel settembre del 2011, a seguito di una selezione pubblica avviata dalla locale azienda ATM spa (*si veda in proposito la lettera inviata dall'ASGI all'azienda pubblica locale, leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_atm_ge_selezione_13092011.pdf*). Tuttavia, basta effettuare una ricerca su internet consultando i regolamenti interni aziendali relativi alle procedure di selezione del personale ovvero gli avvisi di selezione pubblicati per rendersi conto come il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria viene esplicitamente richiesto ovvero dissimulato da requisiti quali il godimento dei diritti civili e politici o il godimento dell'elettorato attivo ovvero il sibillino richiamo al R.D. n. 148/1931, senza ulteriori specificazioni.

Sebbene le norme del 1931 e della legge n. 628/1952 siano state sottoposte a processo di delegificazione per effetto della legge 12.07.1988, n. 270 (G.U. 16.07.1988, n. 166), con la quale è stato cioè introdotto il principio per cui le prime possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, la clausola di cittadinanza non è stata mai espressamente abrogata dai contratti nazionali collettivi di categoria sottoscritti dai sindacati e dalle organizzazioni datoriali di categoria. Questo nonostante gli appelli e le raccomandazioni che erano state rivolte alle organizzazioni sindacali e datoriali di categoria dall'ASGI e anche dall'Autorità nazionale per la parità di trattamento, ovvero l'UNAR (Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali presso la Dipartimento Pari Opportunità- Presidenza del Consiglio dei Ministri) fin dal 2007 [in particolare si veda il parere e raccomandazioni dell'UNAR emanato il 26 ottobre 2007 a seguito della segnalazione e del parere dell'ASGI inviato il 10 luglio 2007].

Questo appare tanto più assurdo ed anacronistico nel momento in cui le imprese del trasporto pubblico urbano ed extraurbano sono perlopiù delle società per azioni, sebbene a capitale pubblico, per cui i rapporti di lavoro al loro interno sono di carattere giuridico privato e non rientrano nella 'funzione pubblica' regolata dal d.lgs. n. 165/2001. Appare tanto più paradossale tale vicenda nel momento in cui, con la legge europea 2013 (n. 97/2013 entrata in vigore lo scorso 4 settembre – *si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2866&l=it*) la stessa 'funzione pubblica' è stata recentemente aperta ai cittadini di Paesi terzi non membri UE, almeno con riferimento alle categorie dei lungosoggiornanti, dei familiari di cittadini UE e dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, in risposta alla minaccia di un procedimento di infrazione del diritto UE da parte della Commissione europea.

4. Esposto dell'ASGI alla Commissione europea: la clausola di cittadinanza per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola le norme del diritto dell'Unione europea

Bando della COTRAL spa del Lazio per la selezione di conducenti riservato a cittadini italiani e dell'Unione europea.

Il testo dell'esposto del Servizio antidiscriminazioni dell'ASGI alla Commissione europea è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/esposto_asgi_comm_eu_30102013.pdf

Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ha inviato un esposto alla Commissione europea chiedendo che questa intervenga urgentemente presso le autorità italiane nell'ambito dello sistema EU PILOT per far cessare una condotta discriminatoria a danno dei cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia nell'ambito delle procedure di selezione e assunzione del personale da parte delle imprese del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, in palese violazione di precise norme di diritto dell'Unione europea a garanzia del principio di parità di trattamento nel settore dell'impiego.

Dall'attività di monitoraggio compiuta dal servizio antidiscriminazioni dell'ASGI, risulta infatti che le imprese del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, in maniera pressoché generalizzata sul territorio nazionale, tuttora adottano procedure di selezione e reclutamento del proprio personale sulla base del Regio Decreto 8 gennaio 1931 n. 148 recante "Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie, e linee di navigazione interna in regime di concessione" (di seguito R. D. 148/1931).

In particolare, nell'art. 10 del "Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione" di cui all'allegato A del suddetto R.D. 148/1931, al comma 1 si prevede: "Per l'ammissione al servizio in prova è necessario: 1° di essere cittadino dello Stato italiano, o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità, salvo il disposto dell'art. 113 del Testo unico delle leggi approvato col regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447...."

Tale norma è altresì applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per effetto delle leggi 3 novembre 1952, n. 628, e 22 settembre 1960, n.1054, che prevedono appunto il requisito della cittadinanza italiana per l'ammissione al servizio.

Nonostante tali norme siano state sottoposte a processo di delegificazione per effetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, con il quale è stato cioè introdotto il principio per cui le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'Allegato A del R. D. 148/1931 possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, la clausola di cittadinanza viene ritenuta tuttora in vigore, non essendo mai stata intaccata dai contratti nazionali collettivi di categoria. L'unica eccezione all'applicazione della clausola di cittadinanza italiana per l'assunzione presso le imprese del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, viene operata in favore dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea i quali vengono

equiparati ai cittadini italiani per effetto dei Trattati europei e delle norme sulla libera circolazione e soggiorno di cui al regolamento CEE n. 1612/68, ora Regolamento UE n. 492/2011.

La questione è stato sinora oggetto di un limitato contenzioso giudiziario. Si può citare la recente ordinanza del Tribunale di Torino del 13 ottobre 2013, che (Rgl. n. 7026/2012 – 831/2013) (*accessibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_torino_ord_13102013_813_2013.pdf*), che ha parzialmente accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un rifugiato congolese regolarmente residente in Italia contro la locale impresa di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. a causa dell'esclusione disposta da quest'ultima dalla procedura di selezione per autisti indetta nel 2010 per la mancanza del requisito della cittadinanza comunitaria europea. Il giudice del lavoro di Torino non ha condiviso la tesi dell'azienda torinese della perdurante validità della norma di cui al R.D. n. 138/1931, condividendo invece quanto già affermato, in analogo procedimento, dal Tribunale di Milano, nell'ordinanza 20 luglio 2009 (*accessibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_lavoro_200709.pdf*) per il quale la norma risalente al 1931 - e il correlato requisito di cittadinanza per accedere a tali posizioni lavorative - doveva ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell'evoluzione normativa intervenuta in particolare con l'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione) e con il principio di parità di trattamento tra lavoratore migrante regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale anche nell'ambito dell'accesso al lavoro in esso contenuto per effetto dell'adesione e ratifica dell'Italia alla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143/1975. Queste due ordinanze dei Tribunali di Milano e Torino, pur avendo risolto i casi individuali, non hanno conseguito l'obiettivo di arrivare ad una soluzione sistemica della rimozione della condotta discriminatoria perseguita in Italia dalle imprese del trasporto pubblico locale, che pertanto continua ad operare in maniera pressoché generalizzata, come evidenziato in precedenza.

A nulla o quasi è valso nemmeno il parere e le raccomandazioni espresse dall'Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali (UNAR), ovvero l'organismo nazionale per la promozione della Parità di trattamento costituito per effetto della normativa di recepimento della direttiva europea 2000/43. Quest'ultimo aveva rimarcato già nell'ottobre 2007, l'illegittimità della perdurante applicazione della clausola di 'cittadinanza italiana o comunitaria' per l'accesso alle posizioni lavorative in seno alle imprese del settore autoferrotranviario in Italia ed in particolare del trasporto pubblico locale e regionale (*il parere dell'UNAR è accessibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_racc_26102007.pdf*). Vanno tuttavia sottolineate alcune lodevoli eccezioni di imprese del trasporto pubblico locale e regionale che non discriminano i lavoratori di Paesi terzi non membri dell'Unione europea nelle politiche di assunzioni. Una di esse è ad esempio l'Azienda Consortile Trasporti Veneziani, l'ACTV di Venezia.

Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ritiene che la pressoché generalizzata applicazione della clausola di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea per l'accesso ai rapporti di impiego in seno alle imprese del settore autoferrotranviario, ivi comprese quelle del trasporto pubblico urbano, anche in relazione a quelle posizioni lavorative che non implicino l'esercizio di pubblici poteri, costituisce una chiara violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui al diritto dell'Unione europea con riferimento alle categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea protetti dal diritto UE ovvero: a) I familiari di cittadini dell'Unione europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi degli artt. 23 e 24 della direttiva n. 2004/38 ; b) I cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE lungosoggiornanti di cui alla direttiva europea n. 2003/109/CE, ai sensi dell'art. 11 c. 1 lett. a); c) I rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria di cui alla direttiva 2004/83/CE, ai sensi dell'art. 26 c. 1 e 3. In aggiunta ai profili di contrasto con il diritto UE, la clausola di cittadinanza italiana o europea ai fini dell'assunzione presso le imprese del trasporto pubblico locale viola l'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 riguardante il principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti regolarmente soggiornanti in Italia e lavoratori nazionali.

La situazione sopra descritta appare tanto più paradossale ove si consideri che le posizioni lavorative presso le imprese del trasporto pubblico locale non costituiscono rapporti di pubblico impiego. A seguito della privatizzazione imposta dal regime comunitario di libero mercato e concorrenza, le imprese di trasporto pubblico locale sono, infatti, per lo più delle società per azioni, sebbene controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali che ne detengono in tutto o in maggioranza il capitale sociale. Di conseguenza,

i rapporti di lavoro in dette imprese sono a tutti gli effetti di natura privatistica, come è bene evidenziato nel documento redatto dall'UNAR. Pertanto, non si vede ragione alcuna per poter ritenere che una clausola di cittadinanza italiana o comunitaria per quanto attiene il reclutamento del personale possa soddisfare o perseguire un legittimo interesse pubblico. Questo tanto più che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 97/2013 ("legge europea 2013"), in risposta a due procedure preliminari di contenzioso avviate da parte della Commissione europea, lo stesso settore del pubblico impiego in Italia è stato espressamente esteso anche ai cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti, ai rifugiati e titolari della protezione sussidiaria e ai familiari di cittadini UE.

Alla luce di quanto sopra il servizio Antidiscriminazioni dell'ASGI ha chiesto alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi al rispetto del diritto dell'Unione europea.

Frattanto, le imprese del trasporto pubblico locale continuano ad indire avvisi di selezione del personale contenenti l'illegittima e discriminatoria clausola di nazionalità. L'ultima in ordine di tempo è la COTRAL spa del Lazio, con l'Avviso relativo alla selezione per la formazione di nove graduatorie per l'eventuale assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica di operatore di esercizio - parametro 140 CCNL Autotranvieri, indetto il 29 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 89/2013, pp. 289-294 (*accessibile al link: <http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#>*).

5. I lungo soggiornanti hanno diritto all'assegno famiglie numerose anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 97/2013

Numerosi tribunali italiani si pronunciano sull'argomento in assenza di chiarimenti da parte ministeriale.

L'ordinanza del Tribunale di Varese, sez. lavoro, 11 settembre 2013 (N. R.G. 146/2013), è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_varese_ord_11092013.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Cuneo, sez. lavoro, 23 settembre 2013 (n. 225/2013 R.G. Lav.), è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_cuneo_ord_23092013.pdf

La sentenza del Tribunale di Verona, sez. lavoro, 10 ottobre 2013 n. 404/2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_verona_sent_404_2013.pdf

La sentenza del Tribunale di Verona, sez. lavoro, 10 ottobre 2013 n. 405/2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_verona_sent_405_2013.pdf

La sentenza del Tribunale di Verona, sez. lavoro, sentenza 10 ottobre 2013 n. 406/2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_verona_sent_406_2013.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Roma, n. 116173/13 dd. 21.10.2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_roma_ordinanza_21102013.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Torino, sez. lavoro, dd. 21.10. 2013 (n. 6715/2013), è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_torino_ord_23102013.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Monza, sez. lavoro, 23 ottobre 2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_monza_23102013.pdf

Numerosi tribunali italiani continuano ad esprimersi sulla legittimità dell'accesso dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore, il 4 settembre scorso, della legge n. 97/2013 ("legge europea 2013").

Si segnalano:

- l'ordinanza del Tribunale di Varese, sez. lavoro, del 11 settembre del 2013;
- l'ordinanza del Tribunale di Cuneo, sez. lavoro, del 23 settembre 2013;
- le sentenze del Tribunale di Verona, sez. lavoro, n. 404-405-406 del 10 ottobre 2013;
- l'ordinanza del Tribunale di Roma del 21 ottobre 2013;
- l'ordinanza del Tribunale di Torino, sez. lavoro, del 23 ottobre 2013;
- l'ordinanza del Tribunale di Monza, sez. lavoro del 23 ottobre 2013.

Le citate ordinanze e sentenze si esprimono unanimemente e con argomentazione analoghe a favore del diritto dei lungo soggiornanti all'assegno INPS famiglie numerose, anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge n. 97/2013, in considerazione della diretta applicabilità della norma di diritto UE prevista dalla direttiva europea n. 109/2003 e della conseguente necessità di interpretare in maniera ad essa conforme le previsioni già contenute nel decreto legislativo di suo recepimento (d.lgs n. 3/2007).

L'assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall'INPS sulla base dell'art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452). La domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

La normativa citata di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modifiche e norme applicative prevedeva il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria ai fini dell'accesso al beneficio. Con circolare n. 9/2010, successiva al d.lgs. n. 251/07, l'INPS aveva riconosciuto anche ai cittadini di Paesi terzi, titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il diritto di ricevere il beneficio sociale, ma non aveva mai esteso esplicitamente tale diritto anche ai lungosoggiornanti nonostante nel frattempo fosse entrata in vigore la direttiva europea 109/2003 che contiene un'apposita clausola di parità di trattamento a favore dei lungosoggiornanti in materia di prestazioni di assistenza sociale, non derogabile con riferimento a quelle prestazioni volte a sostenere fra l'altro i carichi familiari.

Solo a seguito dell'avvio formale di una procedura di infrazione del diritto UE da parte della Commissione europea, il legislatore italiano ha deciso di prevedere esplicitamente il diritto dei lungosoggiornanti all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, avvenuto con la legge n. 97/2013 ("legge europea 2013") (in proposito si veda: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2866&l=it)

Si deve peraltro riscontrare che, sebbene la legge n. 97/2013 sia entrata in vigore il 4 settembre 2013, l'INPS non ha ancora provveduto ad emanare una circolare o un messaggio rivolto ai Comuni e alle proprie strutture periferiche informandole dell'estensione anche ai cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE dell'accesso al beneficio dell'assegno INPS per nuclei familiari numerosi.

Va inoltre sottolineato come la norma introdotta dalla legge n. 97/2013 faccia riferimento ad una copertura finanziaria del provvedimento solo a partire dal 1 luglio 2013 (si veda art. 13 c. 2, di seguito riportato), per cui taluni Comuni e direzioni provinciali dell'INPS sembrano orientati a riconoscere l'assegno al cittadino di Paese terzo che ne fa domanda entro il termine di legge (31 gennaio 2014) non per l'importo corrispondente all'intera annualità del 2013, ma per una quota corrispondente al secondo semestre soltanto, ovvero al periodo dell'anno 2013 successivo all'entrata in vigore del provvedimento. In altre situazioni locali, invece, i Comuni riconoscono agli stranieri lungosoggiornanti l'assegno per l'anno 2013 nella misura corrispondente all'intera annualità, operando un'interpretazione corretta del rapporto tra normativa interna introdotta con la legge n. 97/2013 e normativa europea. Come indicato anche dalla giurisprudenza qui riportata, la norma della legge n. 97/2013 non può intendersi costitutiva del diritto al beneficio da parte del cittadino di Stato terzo lungosoggiornante, in quanto tale diritto preesisteva anche in precedenza per effetto della norma sulla parità di trattamento contenuta nella direttiva europea n. 109/2003, di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento interno dal momento in cui sono venuti in scadenza i termini per la sua trasposizione (23 gennaio 2006) ed in conformità alla quale dovevano essere interpretate le norme interne preesistenti alla legge n. 97/2013. Di conseguenza, i cittadini di Stati terzi non membri UE lungosoggiornanti che fanno

richiesta del beneficio entro il 31 gennaio 2014 hanno certamente diritto a riceverne l'intero ammontare corrispondente all'intera annualità dell'anno 2013 e qualora ciò venisse negato potranno depositare un ricorso anti-discriminazione all'autorità giudiziaria civile.

Di seguito il testo dell'art. 13:

Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009.

1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede [....].

6. Tribunale di Padova: l'invito a commettere violenza sessuale nei confronti della Ministra Kyenge espresso attraverso i social-network costituisce un'istigazione pubblica alla violenza razziale

Condannata l'ex consigliera di quartiere di Padova. Rese note le motivazioni della sentenza.

La sentenza del Tribunale di Padova, sez. penale, n. 1615/2013, dep. il 17.08.2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_pd_sentenza_1615_2013_17082013.pdf

Il Tribunale di Padova, sez. penale, ha reso note le motivazioni della sentenza con la quale D.V., una consigliera di quartiere di Padova della Lega Nord, poi espulsa dal partito a seguito della vicenda, è stata condannata il 18 agosto scorso alla pena di un anno ed un mese di reclusione con l'applicazione della sospensione condizionale per il reato di istigazione alla violenza per motivi razziali di cui all'art. 3 c. 1 lett. b della legge n. 654 /1975, con l'aggravante comune della commissione del reato nei confronti di un pubblico ufficiale (art. 61 c. 10 c.p.).

La condanna si riferisce ai fatti avvenuti dopo la nomina di Cécile Kyenge alla posizione di Ministro della Repubblica Italiana per l'integrazione, quando l'imputata aveva postato sul proprio profilo Facebook la frase: "Ma mai nessuno che se la stupri, così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato???? Vergogna!", accompagnata dalla fotografia della ministra. La frase veniva apposta a commento di una notizia, pure condivisa sul profilo Facebook, di un'aggressione a sfondo sessuale che si sarebbe verificata a Genova e di cui sarebbe stato autore un cittadino somalo, pubblicata in rete da parte di un sito web.

Il collegio penale di Padova ha ritenuto sussistente la motivazione 'razzista' dell'atto di istigazione alla violenza compiuto dall'imputata nel collegamento evidentemente effettuato da quest'ultima tra l'autore del fatto criminoso di Genova e la ministra Kyenge in base alla mera asserita comune provenienza geografica, comunque vaga ed imprecisa, e al colore della pelle. In altri termini, l'accostamento tra la figura del ministro Kyenge e quella dell'immigrato autore del fatto criminoso a Genova avrebbe rivelato, secondo il giudice, un evidente pregiudizio razzista da parte dell'autrice del fatto, veicolando l'idea che il ministro dovesse essere valutato non come persona in sè, ma solo in ragione della sua provenienza geografica africana e del colore

della sua pelle, associando ulteriormente a tali caratteristiche etnico-razziali comportamenti criminosi e fortemente negativi.

Riguardo alla sussistenza del reato di istigazione alla violenza, il collegio penale di Padova ha ribadito come espressioni quali quelle utilizzate dall'imputata non possono trovare la protezione assicurata dal diritto costituzionale alla libertà di espressione, in quanto questa trova dei limiti legittimi nella protezione di altri beni di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla dignità e all'incolumità della persona (Corte Cost., sentenza n. 65/1970, Corte Cass., sentenza n. 31655/2001 e n. 37581/2008). Ugualmente, il collegio giudicante di Padova richiama la nota giurisprudenza di Cassazione per cui per configurare la fattispecie dell'incitamento o provocazione alla violenza per motivi di ordine razziale, non occorre che tale incitamento o provocazione vengano effettivamente raccolti, in quanto il bene protetto è qui la dignità della persona, che viene comunque lesa per effetto stesso dell'atto in sé (dolo generico) (Cass., sentenza n. 724/1997). Ad ogni modo, rilevano i giudici, il mezzo dei social-network è certamente idoneo a realizzare la fattispecie istigatrice, in quanto assicura una capillare diffusione ed un dibattito pubblici, così come dimostra il contenuto dei messaggi successivi di altre persone postati a commento di quello dell'imputata che hanno espresso auspici ed intendimenti di tenore analogo.

Il collegio penale di Padova ha applicato la pena accessoria prevista dall'art. 1 comma 1 bis lett. D.L. n. 122/1993 (legge n. 205/1993) del divieto per la persona rea di partecipare ad attività di propaganda elettorale per elezioni politiche o locali, per un periodo di tre anni.

Il giudice ha disposto pure il risarcimento del danno a favore delle parti civili intervenute (Comune di Padova, Giuristi Democratici, Razzismo non Stop, ASGI).

7. Comune di Pordenone: Tetto massimo di bambini stranieri nei nidi d'infanzia comunali

ASGI: "Misura contraria al principio di parità di trattamento". L'UNAR concorda con le critiche dell'ASGI.

La lettera inviata dall'ASGI al Comune di Pordenone è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_comune_pn_08102013.pdf

Il testo della delibera del Consiglio comunale di Pordenone del 10 giugno 2013 è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/delibera_pn_10062013.pdf

Il testo della delibera del Consiglio comunale di Pordenone del 1 luglio 2013 è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/delibera_pn_01072013.pdf

Il testo della delibera del Consiglio comunale di Pordenone del 30 settembre 2013 è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/delibera_pn_300913.pdf

I criteri di ammissione ai nidi d'infanzia del Comune di Pordenone sono leggibili al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/delibera_pn_criteri.pdf

Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ha indirizzato una lettera al Sindaco del Comune di Pordenone, nonché all'Assessore alle Politiche Sociali e al Presidente del Consiglio comunale, in merito alle deliberazioni del Consiglio Comunale di Pordenone nn. 20/2013 del 10 giugno 2013 e n. 40/2013 del 30 settembre 2013 relative ai criteri di ammissione per la formulazione delle graduatorie di accesso al servizio di nidi d'infanzia del Comune di Pordenone a partire dall'anno educativo 2014/2015.

Mediante tali delibere approvate dal Consiglio Comunale di Pordenone su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, è stata introdotta una quota massima di bambini di nazionalità extracomunitaria nell'ammissione al servizio dei nidi d'infanzia comunali, sulla base del tasso di natalità dei cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Pordenone rispetto al totale, rilevato nell'anno precedente. Nella

delibera n. 20/2013 del Consiglio comunale di Pordenone, infatti, si legge: *“Inoltre, per favorire una reale integrazione e garantire nel contempo eterogeneità complessiva nella formazione dei gruppi di bambini inseribili nel nido e provenienti da nuclei familiari extracomunitari, viene tenuta presente la stessa percentuale riferita alla natalità di bambini residenti in Pordenone, rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente”*. Ugualmente, nella successiva delibera n. 40/2013 si chiarisce: *“Inoltre, si ritiene utile specificare la parte relativa all’inserimento dei bimbi provenienti da nuclei familiari extracomunitari, la cui percentuale di ammissione nei servizi pubblici è previsto non debba essere superiore alla percentuale di bimbi provenienti da famiglie extracomunitarie riferita alla natalità degli stessi residenti a Pordenone rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale percentuale non definisce una riserva di posti, bensì la capienza massima di bambini, figli di genitori extracomunitari, prevista nelle strutture comunali. In caso di superamento di tale percentuale sarà proposto alle famiglie l’inserimento in servizi privati accreditati con eventuale supporto economico dell’amministrazione. Si sottolinea che la posizione in graduatoria è determinata per tutti i richiedenti in ugual misura sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale”*.

Nella lettera inviata dall’ASGI vengono presentate le argomentazioni per cui si ritiene che siffatto criterio presenti profili discriminatori contrari alla legislazione italiana ed europea.

Dalla lettura delle due delibere comunali, risulta infatti evidente che quand’anche un bambino di nazionalità extracomunitaria, sulla base dei criteri soggettivi, di reddito e lavorativi del nucleo familiare, si trovasse in posizione utile in graduatoria per essere ammesso al nido d’infanzia, ma fosse già raggiunta la quota di “capienza massima” definita in base al rapporto tra i tassi di natalità Italiani e comunitari/extracomunitari registrati nell’anno precedente, egli verrebbe escluso e potrebbe concorrere solo al trattamento più sfavorevole dell’inserimento in servizi privati accreditati con eventuale supporto economico dell’amministrazione.

L’ASGI ritiene che dette delibere comunali ed il conseguente nuovo Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Pordenone che ne è derivato, siano in violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione previsti da normative europee e nazionali.

Il criterio di una quota massima di ammissione di bambini di nazionalità extracomunitaria nei nidi d’infanzia comunali non risponde, ad avviso dell’ASGI, nemmeno al requisito di ragionevolezza richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

La questione dei nidi d’infanzia, destinati ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, riguarda il diritto all’accesso alle prestazioni socio-assistenziali, in quanto il bene pubblico qui tutelato è innanzitutto quello della cura dell’infanzia, ma anche quello dell’accesso delle donne nel mercato del lavoro in un quadro di pari opportunità, mediante una migliore conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali. Tale è la ratio fondamentale tanto della norma statale fondamentale (art. 1 legge 6 dicembre 1971, n. 1044) quanto della legge regionale in materia (legge regionale FVG n. 20/2005 e successive modifiche).

Di conseguenza, il criterio utilizzato dal Comune di Pordenone della cittadinanza del bambino, ai fini di regolamentare in maniera differenziata l’accesso ai nidi per l’infanzia, risulta ad avviso dell’ASGI arbitrario perché privo di collegamento con la ratio della normativa regionale in materia di servizi per la prima infanzia, desumibile dall’art. 3 della legge medesima (offrire opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini; sostenere le capacità educative dei genitori e favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; concorrere alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuire a integrare le differenze ambientali e socio-culturali).

La giustificazione addotta per la previsione di una quota massima di ‘capienza’ di bambini extracomunitaria nei nidi d’infanzia comunali, secondo cui la misura intenderebbe favorire una reale integrazione e garantire l’eterogeneità complessiva nella formazione dei gruppi di bambini, appare infatti, ad avviso del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI, pretestuosa, illogica e non rispondente a criteri di proporzionalità. Questo in quanto l’alternativa offerta ai bambini di nazionalità extracomunitari che risulterebbero in eccesso rispetto

alla quota prevista è l'esclusione dal servizio pubblico con la sola eventualità che possa essere sostenuto finanziariamente dal Comune il costo di un eventuale inserimento presso una struttura privata accreditata, che con ogni probabilità molti tra gli interessati non potrebbero permettersi. Non si vede come tale soluzione di esclusione dal servizio possa realizzare l'auspicato e proclamato più elevato standard di reale integrazione del bambino.

Di conseguenza, il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ritiene che la previsione di un trattamento differenziato tra cittadini nazionali e stranieri nell'accesso ai nidi d'infanzia, fondato sulla previsione di una 'quota massima' di bambini extracomunitari, e destinato a svantaggiare i secondi rispetto ai primi, può fondare una discriminazione in contrasto con i principi e le statuizioni fondamentali della normativa europea, statale e regionale di riferimento.

La lettera è stata inviata per conoscenza anche all'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) in quanto Autorità nazionale contro le discriminazioni. Quest'ultimo, con una lettera indirizzata al Sindaco di Pordenone ed inviata il 29 ottobre scorso, ha concordato con le osservazioni del servizio antidiscriminazioni dell'ASGI e ha invitato il Consiglio comunale di Pordenone a modificare le delibere in oggetto.

8. Nota del servizio antidiscriminazioni dell'ASGI sulle proposte di modifica al regolamento di polizia urbana del Comune di Padova

Riscontrati alcuni profili di illegittimità e che potrebbero portare a conseguenze discriminatorie.

La lettera del servizio Antidiscriminazioni dell'ASGI in merito alla deliberazione della Giunta comunale di Padova n. 2013/0458 dd. 01/10/2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/padova_reg_pol_urb_lettera_asgi.pdf

Il testo della deliberazione della Giunta comunale di Padova n. 2013/0458 dd. 01/10/2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/padova_reg_pol_urb_01102013.pdf

Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio comunale di Padova in merito alla deliberazione della Giunta Comunale di Padova n. 2013/0458 del 01/10/2013 con la quale è stata approvata una proposta di modifica del Regolamento di Polizia Urbana (R.P.U.) da sottoporre al Consiglio Comunale di Padova per la definitiva approvazione.

Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ha inteso muovere alcuni rilievi critici sul testo dell'art. 9 comma 2 della nuova Proposta di Regolamento, che presenterebbe profili di illegittimità e possibili profili discriminatori.

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale su aree pubbliche a Padova, viene proposta l'introduzione nel nuovo Regolamento di Polizia urbana del Comune di Padova di un divieto di "trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, nonché lo stazionamento con detenzione dei citati contenitori, su tutto il territorio comunale" (art. 9 c. 2), con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione pari a 100 euro, nonché la sanzione accessoria della confisca amministrativa della mercanzia contenuta nei contenitori, previo sequestro cautelare ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 689/81.

L'ASGI ritiene che tale norma non soddisfi i principi di legalità, determinatezza e tassatività richiesti ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative, possibile solo in forza di disposizioni di legge che le autorizzi (in questo senso anche TAR Veneto, sentenza n. 00487/2011 per una fattispecie del tutto analoga). Non vi sono dubbi che l'esercizio commerciale abusivo o vendita abusiva su area pubblica costituisce un illecito previsto dalla disciplina legislativa vigente e ad esso può essere certamente ricondotta l'attività di stazionamento prolungato con l'offerta di vendita di prodotti prevista dal comma 3 dell'art. 9 della nuova

proposta di regolamento. Tuttavia, l'estensione del comportamento illecito, e delle conseguenti sanzioni accessorie, a condotte diverse, di per sé – almeno in astratto - non necessariamente riconducibili all'esercizio del commercio abusivo, quale il mero trasporto di mercanzia con determinati contenitori, potrebbe dunque considerarsi alla stregua dell'introduzione di un illecito amministrativo non supportato da un fondamento legislativo e dunque contrario ai principi generali dell'ordinamento. Inoltre, l'ASGI ritiene che vi sia un' illegittima indeterminatezza della fattispecie sanzionatoria proposta, non essendo comprensibile come si potrebbe valutare a priori –dovendosi peraltro escludere un diritto di perquisizione riferito ad una ipotetica violazione amministrativa- la consistenza del contenuto di contenitori normalmente chiusi ed il carattere ingiustificato del possesso e/o del trasporto del medesimo contenuto dei contenitori, quando non sia in atto una condotta di offerta al pubblico di prodotti, al punto da configurare un vero e proprio processo arbitrario alle (solo) presunte intenzioni.

In aggiunta, il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI si sofferma su possibili profili e rischi 'discriminatori' indiretti della previsione che si vorrebbe introdurre.

In base alla normativa europea e nazionale, “sussiste una ‘discriminazione indiretta’ quando una disposizione, un criterio, o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio, prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari” (art. 2 c. b) direttiva europea 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dell'origine etnica, attuata in Italia con il d.lgs. n. 215/2003, in part. Art. 2 c. 1 lett. b)).

E' fatto notorio che la maggior parte delle persone che esercitano commercio ambulante, abusivo e non, a Padova così come in altri centri urbani, sono immigrati di colore. L'ASGI ritiene, pertanto, che l'introduzione di una norma nel regolamento di Polizia Urbana volta a vietare il trasporto di mercanzia in determinati contenitori quali borsoni e sacchi di plastica sarebbe suscettibile di indurre gli agenti di polizia municipale ad intensificare controlli ed accertamenti soprattutto nei confronti di persone con caratteristiche somatiche analoghe o simili a quelle che solitamente esercitano il commercio abusivo o vengono percepite come tali, anche in situazioni che nulla hanno a che fare con dette illecite attività, come ad esempio traslochi, spostamenti per viaggi, o anche trasporto di mercanzia a mano finalizzata ad attività del tutto lecite. A tale riguardo si rileva che “l'utilizzo da parte della polizia, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, di aspetti quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, nelle attività di controllo, di sorveglianza e di investigazione” costituisce una forma di discriminazione razziale, proibita dalle norme internazionali ed europee (Raccomandazione dell'ECRI – Commissione del Consiglio d'Europa contro il razzismo e la discriminazione, n. 11).([1]) Pertanto, anche alla luce della definizione di 'discriminazione indiretta' sopraccennata, l'ASGI ritiene che la proposta del nuovo testo dell'art. 9 c. 2 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Padova possa contenere profili di discriminazione indiretta per il particolare svantaggio che potrebbe derivare a persone sulla base delle loro caratteristiche etnico-razziali, e che appare sproporzionato rispetto alle finalità legittime della misura ovvero il contrasto al commercio abusivo e all'offesa al decoro urbano, che possono essere infatti già sufficientemente perseguite con la repressione della vendita e dello stazionamento ai fini dell'offerta effettiva abusiva di prodotti.

NORMATIVA ITALIANA

1. Nel DDL “Stabilità” in discussione al Parlamento anche l’estensione della ‘carta acquisti (Social card)’ ai cittadini UE e loro familiari e ai lungosoggiornanti

Previsione necessaria per superare una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea.

Il testo dell'art. 7 c. 7 del DDL AS 1120 (legge di stabilità 2014) è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/as1120_art_7_c7.pdf

Nel DDL “di stabilità” n. 1120 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014, *si veda al link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/42364.htm*), in discussione al Parlamento, è prevista anche una disposizione (art. 7 comma 7) che dispone la modifica all’art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aveva introdotto il beneficio della ‘carta acquisti’ (social card) per i soli cittadini italiani. Detto beneficio prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore ai 65 anni e ai bambini di età inferiore ai 3 anni per acquisti di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica rilasciata da Poste italiane.

L’esclusione dal beneficio dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea, così come dei cittadini di Stati terzi, inclusi quelli appartenenti a categorie protette dal diritto UE quali i familiari di cittadini UE, i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e i lungo soggiornanti, era stata oggetto di un esposto alla Commissione europea presentato dal Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI (*si veda al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/complaint_carta_acquisti06042011.pdf*). A seguito di tale esposto, la Commissione europea aveva avviato una consultazione con il governo italiano nell’ambito del programma europeo EU Pilot. Nel tentativo di evitare la procedura di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia europea, il Governo italiano aveva varato nel febbraio 2012 l’art. 60 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge dal Parlamento, che aveva introdotto un nuovo beneficio denominato ‘carta acquisti sperimentale’ (*si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2814&l=it*) destinato ai Comuni con più di 250 mila abitanti e questa volta esteso anche a cittadini UE e loro familiari, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e lungosoggiornanti. Tuttavia, il nuovo beneficio della ‘carta acquisti sperimentale’ si veniva ad aggiungere a quello già esistente, applicabile invece sull’intero territorio nazionale e che continuava a trovare applicazione a favore dei soli cittadini italiani.

Per tale ragione, la Commissione europea ha ritenuto che le nuove disposizioni sulla ‘carta acquisti sperimentale’ non fossero sufficienti ed adeguate a porre rimedio a quei profili discriminatori e contrari al diritto UE contenuti nelle disposizioni della legge n. 133/2008 e pertanto ha avviato una procedura formale di infrazione del diritto UE (n. 2013/4009).

A fronte di tale procedura di infrazione, il Governo italiano sembra ora intenzionato a rimuovere i profili discriminatori nell’accesso a tale beneficio sociale, almeno quelli contrari al diritto dell’Unione europea, prevedendo l’estensione del beneficio anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e loro familiari e ai cittadini di Stati terzi non membri UE soggiornanti in Italia con il permesso di soggiorno per lungosoggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98. L’estensione dovrebbe ritenersi operante anche per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria che pure sono equiparati ai cittadini italiani nell’ambito dell’assistenza sociale per effetto della convenzione ONU di Ginevra del 1951 e delle norme della direttiva europea n. 83/2004, così come recepita dal d.lgs. n. 251/2007 (art. 27), così come del resto avvenuto per la ‘carta acquisti sperimentale’.

A seguito del prevedibile sensibile aumento della platea dei beneficiari, il DDL di stabilità prevede un incremento degli stanziamenti previsti tanto per il beneficio della carta acquisti ordinaria, applicabile a tutto il territorio nazionale, quanto per quella sperimentale applicabile nei Comuni con più di 250 mila abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), nei limiti di un fondo pari a 50 milioni annui, e nei Comuni delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per le quali il beneficio è stato esteso per effetto dell'art. 3, commi da 2 a 5, del D. L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che aveva stanziato un fondo nei limiti di 140 milioni di euro per il 2014 e di 27 milioni per il 2015.

Il comma 7 dell'art. 7 del DDL "di stabilità" pone uno stanziamento in materia, pari a 250 milioni di euro per il 2014, e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione, con il relativo riparto delle somme, sia la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI

1. Corte Costituzionale: Un requisito di anzianità di residenza e di sede legale dell'impresa nel territorio regionale per il conseguimento della licenza di esercizio del servizio taxi è in contrasto con la libertà di stabilimento di cui al diritto UE.

Corte Costituzionale, sentenza n. 264/2013 dd. 13/11/2013.

La sentenza della Corte Costituzionale, n. 264/2013 dd.13.11.2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cost_264_2010.pdf

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 264/2013 depositata il 13 novembre 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 lett. b) della legge della Regione Molise 13 novembre 2012 recante "Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linee – Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21", nella parte in cui ha previsto quale requisito per detta iscrizione al ruolo e, conseguentemente, per l'esercizio del servizio di taxi, la residenza in un comune della Regione Molise da almeno un anno e la sede legale dell'impresa nel territorio regionale.

Ricollegandosi ad una consolidata giurisprudenza che ha sancito "il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nell'ambito del proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi parte dell'Unione europea)" (sentenza n. 124/2010 e 391/2008), la Corte costituzionale rileva che la materia delle licenze per l'esercizio dei servizi taxi rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, che vieta requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale ed in particolare sul requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza.

Pertanto la norma regionale del Molise ha violato il principio di parità di trattamento sotteso alla previsione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento.

2. Corte di Cassazione: Manifestamente discriminatoria la quantificazione del danno morale a seconda della nazionalità e della residenza dello straniero danneggiato

Cassazione, sez. III civile, 28 agosto 2013, n. 19788.

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile, 28 agosto 2013, n. 19788/2013, è leggibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cass_19788_2013.pdf

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 28 agosto 2012 n. 19788, è intervenuta sulla questione del risarcimento del danno non patrimoniale allo straniero in relazione alla lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari (ad es. per la scomparsa di un familiare, avvenuta in Italia), sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti di altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, come ad esempio l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Una giurisprudenza ormai consolidata ha affermato in questi casi la titolarità in capo allo straniero del diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla regolarità del suo soggiorno in Italia e senza che possa essere invocata la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi (Cassazione, 4 aprile 2013, n. 8212; 9 maggio 2012, n. 7049; 11 gennaio 2011, n. 450; 24 febbraio 2012, n. 4484; 7 maggio 2009, n. 10504).

Con la sentenza 28 agosto 2012, n. 19788, la Corte di Cassazione si sofferma invece sulla questione della quantificazione del danno non patrimoniale spettante allo straniero, a fronte di una giurisprudenza di merito che negli ultimi anni ha espresso valutazioni ed indirizzi divergenti. Da un lato, infatti, alcune pronunce si sono espresse a favore di una parametrizzazione dell'entità del risarcimento del danno subito dallo straniero sulla base del contesto socio-economico del Paese di residenza del medesimo e dunque del diverso potere di acquisto della valuta locale rispetto all'euro, con conseguente ad esempio decurtazione percentuale dell'importo rispetto a quello che spetterebbe qualora il risarcito fosse un cittadino italiano o straniero residente in Italia (in questo senso ad es. Tribunale di Nola, 18 ottobre 2007). Dall'altro, altre pronunce hanno respinto tale indirizzo, ritenendolo fonte di 'ingiusta discriminazione'. La Corte di Cassazione avvalle questa seconda impostazione affermando che ancorare la quantificazione del danno morale "a considerazioni diverse dalla sofferenza patita dalla persona in quanto tale e collegarla a etnia, razza, sesso, nazionalità, diversità di costumi è manifestamente discriminatorio e in antitesi con i principi della Costituzione italiana", anche alla luce della ratio del risarcimento del danno.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Parità di trattamento e libertà di circolazione

1. Due sentenze della Corte di Giustizia europea in materia di accesso a sussidi per l'istruzione all'estero ed ostacoli alla libera circolazione.

Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. III, sentenze del 24 ottobre 2013, cause C-220/12 e C-275/12 .

Con la sentenza del 24 ottobre 2013 nella causa C-275/12, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ritenuto in contrasto con gli artt. 20 e 21 del TFUE in materia di cittadinanza europea e di libertà di circolazione, una normativa tedesca che subordina la concessione di un sussidio di studio ad una cittadina nazionale residente in Germania al fine di studiare in un altro Stato membro, alla condizione che gli studi di

cui trattasi siano sanciti al termine di un corso di almeno due anni da un diploma professionale equivalente a quelli rilasciati da una scuola professionale con sede in Germania, mentre un sussidio sarebbe stato concesso all'interessato, qualora avesse deciso di svolgere nel proprio Stato studi equivalenti a quelli che intendeva seguire nell'altro Stato membro e di durata inferiore a due anni.

Secondo la Corte di Giustizia europea, tale normativa costituisce un ostacolo alla libera circolazione che non può essere giustificato da considerazioni oggettive di interesse generale, né può dirsi proporzionato allo scopo perseguito in quanto la misura appare incoerente con le addotte giustificazioni di promozione dell'inserimento occupazionale.

Con la sentenza del 24 ottobre 2013 nella causa C-220/12, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ritenuto in contrasto con gli artt. 20 e 21 del FTUE in materia di cittadinanza europea e di libertà di circolazione, una normativa tedesca che subordina la concessione di un sussidio di studio all'estero alla condizione che il beneficiario abbia il domicilio permanente sul territorio nazionale. Secondo la Corte infatti, se è legittimo che uno Stato membro richieda un criterio di sufficiente collegamento tra il richiedente e lo Stato membro medesimo quale condizione per l'accesso a tale prestazione, il requisito del domicilio permanente, a prescindere da altri fattori, risulta eccessivamente esclusivo ed aleatorio per giustificare un obiettivo ostacolo alla libertà di circolazione rispondente a criteri di proporzionalità. Ugualmente, considerazioni di contenimento di bilancio non possono di per sé costituire una giustificazione obiettiva andando ad incidere su una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. Centro Studi e Ricerche IDOS, *Immigrazione. Dossier Statistico 2013. Rapporto UNAR : dalle discriminazioni ai diritti*, 2013, pp. 480.

La scheda di sintesi del dossier è scaricabile al link: http://109.232.32.23/unar/_image.aspx?id=b40b4ea8-0c10-4fa2-ae97-74ff925b9494&sNome=Scheda%20dossier%202013.pdf

2. Associazione Lunaria, *I diritti non sono un "costo" Immigrazione, welfare e finanza pubblica*, 2013.

*L'immigrazione costituisce davvero un "rischio" per la sostenibilità del nostro sistema economico e di welfare? Il rapporto I diritti non sono un "costo" parte da questa domanda per analizzare la spesa sociale pubblica italiana imputabile ai cittadini stranieri. **Accogliere, includere, garantire i diritti di cittadinanza è giusto e anche conveniente per la finanza pubblica.** La spesa sociale imputabile (con qualche riserva) ai cittadini stranieri e gli stanziamenti destinati alle politiche di contrasto, di accoglienza e di inclusione sociale dei migranti, secondo le stime di Lunaria relative all'anno 2011, incidono complessivamente per il **2,07% sulla spesa pubblica complessiva**. Se invece restringiamo il campo di osservazione alle politiche per così dire "dedicate", **gli stanziamenti per le politiche di accoglienza e di inclusione sociale dei migranti rappresentano lo 0,017% della spesa pubblica complessiva** rispetto allo **0,034% di incidenza degli stanziamenti destinati alle politiche del rifiuto**. Lo Stato investe dunque poco nel governo di un fenomeno che è ormai strutturale, ma investe anche male. Mediamente gli stanziamenti ordinari destinati alle politiche di accoglienza e di inclusione sociale dei migranti si aggirano intorno ai **123,8 milioni di euro l'anno, pari a circa la metà di quelli mediamente destinati alle politiche del rifiuto**, circa **247 milioni l'anno**. Per questo Lunaria chiede al Governo di cambiare rotta e guardare lontano: il rifiuto è disumano, costa troppo ed è inefficace. Investire nell'accoglienza, nell'inclusione sociale, nella garanzia dei diritti di cittadinanza è ciò che serve.*

Il rapporto è scaricabile on-line al link: http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2013/11/i_diritti_non_sono_un_costo-tot..pdf

CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

1. Trier (Germania): Seminari sul diritto antidiscriminatorio dell'Unione europea organizzati dall'Accademia di diritto europeo (ERA) di Trier (Germania). Calendario per l'anno 2014.

Il primo seminario rivolto ad avvocati, consulenti legali e dell'associazionismo previsto per il 10-11 febbraio 2014. Seminari gratuiti rivolti ad avvocati, operatori giuridici e dell'associazionismo, giudici e personale giudiziario, docenti e ricercatori universitari nell'ambito del Programma europeo PROGRESS e dedicati alle direttive europee sulla parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni (direttiva 2000/43 - direttiva "razza" e 2000/78 - direttiva "occupazione"). Programma in lingua inglese ed in altre lingue europee. Previsto il rimborso delle spese di viaggio.

Consultabile sul sito web dell'Accademia di Diritto europeo (ERA) di Trier (Germania) il calendario dei seminari di formazione (*link: <http://www.era-comm.eu/anti-discr/events.html>*) sul diritto europeo in materia di parità di trattamento e divieto di discriminazioni fondate sull'elemento etnico-razziale (direttiva 2000/43) e sul divieto di discriminazioni nel settore dell'occupazione (direttiva 2000/78). Tre sono le tipologie di seminario a seconda della categoria professionali cui sono destinati: avvocati, operatori giuridici e dell'associazionismo, giudici e personale giudiziario, docenti e personale universitario. Con l'ausilio di esperti qualificati provenienti dal mondo accademico e delle Autorità nazionali anti-discriminazioni, i seminari intendono presentare i contenuti e le principali questioni interpretative relative alle direttive europee in materia di parità di trattamento e divieto di discriminazioni, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. I seminari si svolgono in lingua inglese ed alternativamente anche in una delle altre lingue europee più diffuse (francese, tedesco, spagnolo, italiano).

I seminari sono gratuiti. La scelta dei partecipanti avviene sulla base di una selezione delle domande presentate. Ai candidati selezionati viene garantito l'alloggio presso l'albergo affiliato all'ERA, nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Per ulteriori informazioni sui contenuti dei seminari, le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature per la partecipazione, si può visitare il sito web dell'ERA: <http://www.era-comm.eu/anti-discr/home.html>

L'Accademia di diritto europeo di Trier organizza anche seminari gratuiti per avvocati, consulenti legali, personale giudiziario ed universitario in materia di diritto europeo sulla parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni di genere, sul divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità nel diritto europeo e internazionale (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).

Info: www.era.int

2. RAINBOW FAMILIES IN EUROPE. "Freedom of movement, Family law and LGBT issues in Europe". A training course in Ljubljana (Slovenia). *Call for Applications to attend a Training of Trainers*

The Peace Institute (Ljubljana) published a Call for Applications to attend a Training of Trainers in Ljubljana, titled "Rainbow Families in Europe".

Due to organisational reasons the date of the training was postponed and will now be held on Friday 7 and Saturday 8 March 2014. The deadline for submission of applications was extended to 23 December 2013.

Target: legal practitioners (judges, notaries, barristers, organisations such as equality bodies representing victims in courts).

More info and application forms at the link: <http://www.mirovni-institut.si/Novica/Detail/en/novica/Call-for-Applications-to-attend-a-Training-of-Trainers/>

3. Out of Limbo - Promuovere il diritto delle persone rom prive di documenti e apolide a uno status legale in Italia

ASGI, Associazione 21 luglio e Fondazione Romani, con il sostegno di Open Society Foundations, promuovono un corso finalizzato a formare 15 operatori para-legali specializzati nel supportare le persone rom nel promuovere il miglioramento delle prassi a livello locale e nazionale. Candidature entro il 15 dicembre 2013.

Il Bando di partecipazione ed il modulo di iscrizione possono essere scaricati dal link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_0013_bando_outoflimbo_3.pdf

Molte persone rom, nate in Italia o che vi risiedono da decenni, non hanno alcun documento di identità né un regolare permesso di soggiorno. Si stima che circa 15.000 minori rom siano apolide o a rischio di apolidia. Senza i documenti, ogni percorso di inclusione sociale è loro precluso: queste persone non possono lavorare regolarmente, affittare una casa o iscriversi all'Università. Restano "invisibili", privati di diritti fondamentali, generazione dopo generazione.

Per contribuire a risolvere questo grave problema, ASGI, Associazione 21 luglio e Fondazione Romani, con il sostegno di Open Society Foundations, promuovono un corso finalizzato a formare 15 operatori para-legali specializzati nel supportare le persone rom nell'ottenimento dei documenti (permesso di soggiorno, passaporto, carta d'identità ecc.) e nel promuovere il miglioramento delle relative prassi a livello locale e nazionale.

Nell'ambito del corso saranno affrontati i seguenti temi: la normativa rilevante in materia di ottenimento dei documenti (riconoscimento dello status di apolide, rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e di altri permessi di soggiorno in deroga alle norme generali in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri in Italia, acquisto della cittadinanza italiana, ottenimento del passaporto del paese d'origine); metodi per promuovere il diritto delle persone rom prive di documenti e apolide a uno status legale (supporto individuale, attività di advocacy, iniziative di informazione rivolte alla comunità ecc.); il ruolo degli operatori para-legali e le modalità per seguire i casi individuali.

Il corso prevede la partecipazione a due workshop residenziali di due giornate a Firenze; l'impegno a seguire, con il supporto degli avvocati dell'ASGI e dell'Associazione 21 luglio, tre casi di persone rom prive di documenti, affinché possano regolarizzare il loro status giuridico; la partecipazione al convegno finale e a una giornata conclusiva di valutazione e progettazione.

I partecipanti interessati saranno inoltre invitati a presentare progetti per la realizzazione di micro-interventi finalizzati a promuovere il diritto delle persone rom prive di documenti e apolide a uno status legale. Il progetto selezionato come migliore riceverà un finanziamento di 5.000 euro.

I costi di viaggio, vitto e alloggio saranno coperti dal progetto.

I requisiti per partecipare al corso e le modalità per la presentazione delle domande sono specificati nel bando.

Le domande di iscrizione, corredate della documentazione di supporto completa, devono essere inviate per e-mail all'indirizzo formazioneasgi@gmail.com entro il 15 dicembre 2013.

LIBRI E RIVISTE

1. **William Chiaromonte, *Lavoro e diritti sociali degli stranieri*, Giappichelli editore, Torino, 2013, pp. 288, € 34.**

Il volume è dedicato alla disciplina nazionale in materia di lavoro e di diritti sociali degli stranieri, e dunque ai profili di reciproca interferenza fra il diritto del lavoro ed il diritto dell'immigrazione. La ricerca muove da una disamina delle politiche internazionali ed europee in materia di migrazioni economiche, allo scopo di porre in evidenza l'incidenza esercitata dall'ordinamento internazionale e, soprattutto, europeo sugli sviluppi della normativa italiana. Il volume poi si concentra sull'analisi della condizione giuridica dello straniero nella Costituzione e dell'evoluzione della legislazione nazionale in materia di immigrazione e di integrazione degli stranieri. La giustificazione o meno delle disparità di trattamento introdotte, principalmente sulla base del giudizio di ragionevolezza, di fronte alla permanenza o al riaffiorare nella legislazione, specie recente, di elementi di differenziazione fra il trattamento dello straniero e quello del cittadino, rappresenta la chiave di lettura utilizzata per esaminare, sotto la lente del diritto antidiscriminatorio, le due dimensioni del lavoro e dei diritti sociali degli stranieri.

L'autore: William Chiaromonte è assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze, ed insegna Diritto del lavoro nella stessa Università.

Info: <http://www.giappichelli.it/index.php?znfModule=public&znfAction=showArticolo&id=73224>

2. **L. CALAFÀ, *Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri*, Collana "Percorsi" pp. 232, € 20,00, 2013**

Confine è la rappresentazione del «solco», la forma della sovranità dello Stato nazione nato dalla disgregazione degli imperi coloniali, chiuso all'interno di frontiere proprie. Confine ha molte connotazioni; con riguardo alla migrazione economica è l'altra faccia del movimento o, se si preferisce, della mobilità e può essere tradotto in istituti giuridici diversi. È al paradigma del confine come metafora della barriera che s'ispira questa ricerca, sviluppando le suggestioni di segno opposto alla virtuosa relazione tra cittadinanza e lavoro, a livello dell'Unione europea e a livello nazionale. Il tema trattato rende evidente che le questioni lavoristiche classiche (il contratto di lavoro, il funzionamento del mercato della manodopera) non possono essere disgiunte dalla valutazione di contesto europeo di riferimento, non tanto e non solo per le trasposizioni di direttive più recenti da portare a sistema (direttiva rimpatri, sanzioni, permessi). Ma soprattutto perché la prima, concreta, fase d'influenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale in materia di migrazione per ragioni di lavoro può considerarsi aperta e consentirà di misurare l'impatto delle cosiddette «politiche di prossimità» elaborate a livello sovranazionale anche con il concorso dei governi nazionali che si sono succeduti dal 1999, anno delle Conclusioni di Tampere, ad oggi.

L'autrice: **Laura Calafà** è professore associato di Diritto del lavoro e di Diritto del lavoro dell'Unione europea nell'Università di Verona. Tra le sue pubblicazioni: «Congedi e rapporto di lavoro» (Cedam, 2004); «Paternità e lavoro» (a cura di, Il Mulino, 2007), risultato del progetto finanziato dalla Commissione europea «More Than One Day Daddy». Tra il 2006 e il 2008 ha collaborato con il Dipartimento per le Pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2011 è componente del «National Focal Point» FRANET dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea con sede a Vienna.

Info: http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&ISBNART=24198

3. AA.VV. (a cura di Enrico Pugliese), *Immigrazione e diritti violati. I lavoratori immigrati nell'agricoltura del Mezzogiorno*, Ediesse edizioni, Roma, 2013, pp. 174, € 13.

Il libro **"Immigrazione e diritti violati. I lavoratori immigrati nell'agricoltura del Mezzogiorno"** (a cura di Enrico Pugliese, edizioni Ediesse Roma, 2013, pp. 174, € 13) raccoglie i risultati di una ricerca condotta dalla Cooperativa sociale Dedalus e finanziata dalla Open Society Foundations sulle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori immigrati impiegati in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno.

La ricerca è stata svolta nel periodo compreso tra il marzo 2011 ed il maggio 2012 e si è concentrata in tre regioni: Puglia, Calabria e Campania.

La ricerca evidenzia il grave livello di sfruttamento lavorativo messo in atto nei confronti dei lavoratori immigrati in particolare in quelle situazioni di agricoltura intensiva ove si registrano picchi di fabbisogno di manodopera stagionale in taluni periodi ed in particolare in quello della raccolta dei prodotti. Il volume illustra il quadro dei diritti violati dei lavoratori immigrati, innanzitutto con riferimento alle condizioni retributive e di lavoro, ma anche alle condizioni di vita, con riferimento alla criticità delle condizioni alloggiative, di sicurezza e ai connessi rischi igienici e sanitari.

L'equipe di sociologi ed operatori impiegati nella ricerca, presentata alla Commissione diritti umani del Senato nel giugno 2012, evidenzia i fattori che rendono possibile questo fenomeno di strutturale sfruttamento dei braccianti stranieri, evidenziando come appaia di centrale importanza la condizione di isolamento degli immigrati resa possibile dal vuoto di iniziative delle istituzioni. Questo fa sì che i meccanismi regolativi del mercato del lavoro e di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro vengano assai raramente svolti da ambiti istituzionali e sottoposti al controllo sociale operato dai sindacati quali il collocamento agricolo, ma al contrario da intermediari informali ed illegali quali i 'caporali', che assumono funzioni decisive di raccordo tra imprese agricole i braccianti stranieri, anche attraverso la loro crescente 'etnicizzazione' (i c.c. "caponeri") e l'affermarsi di una scala di gerarchie. Questo con il risultato che i braccianti stranieri vengono ad essere sottoposti ad un controllo 'complessivo' che si estende non solo alla fase dell'attività lavorativa, ma anche a quella del trasporto sul luogo di lavoro e dell'accesso a beni essenziali, con il risultato del verificarsi di ulteriori tagliamenti a salari già largamente inferiori a quelli minimi contrattuali e a condizioni di vita di estrema marginalità ove le uniche forme di solidarietà e convivenza sono spesso quelle di auto-aiuto che si creano all'interno delle comunità nei 'ghetti' e nelle baraccopoli. E' proprio questa assenza di un ruolo regolativo a livello istituzionale e del conseguente 'isolamento' dei braccianti stranieri tanto nel mercato del lavoro quanto nelle condizioni sociali di accoglienza, che spiega come lo status dell'immigrato non costituisca generalmente il fattore decisivo nel determinare il diverso livello di sfruttamento, per cui a rimanere vittima di tali situazioni non sono soltanto immigrati irregolari o richiedenti asilo facilmente ricattabili per la loro impossibilità di sottoscrivere rapporti di impiego regolari, ma anche cittadini neocomunitari, come quelli rumeni. Ugualmente, in un contesto di diffusa illegalità ed informalità dei rapporti sociali, trovano scarse applicazioni pratiche le norme pur vigenti nell'ordinamento, che prevedono severe sanzioni penali per l'intermediazione illegale di manodopera (art. 603-bis c.p. introdotto dal D.L. 138/2011), così come la protezione sociale dei lavoratori immigrati sottoposti a gravi situazioni di sfruttamento lavorativo mediante il rilascio dell'apposito permesso di soggiorno a chi presenti denunce e cooperi con l'autorità giudiziaria (d.lgs. n. 109/2012).

I ricercatori inoltre evidenziano come tale fenomeno abbia conosciuto negli ultimi anni un ulteriore peggioramento in conseguenza della crisi economica che ha spinto molti immigrati che avevano trovato un inserimento lavorativo e sociale nelle industrie del Nord d'Italia a dover ripiegare sul lavoro agricolo nel Sud come unica possibilità per il reperimento di una fonte di reddito e di alloggio a basso costo. Il lavoro di ricerca illustra anche alcune buone prassi messe in atto in talune realtà locali, quali l'esperienza della cooperativa Equosud a Rosarno, le iniziative di sindacalizzazione che hanno accompagnato il primo sciopero dei braccianti stranieri a Nardò in Puglia, l'istituzione degli alberghi diffusi in Puglia, il rafforzamento di talune linee di trasporto locale pubblico per il raggiungimento autonomo dei luoghi di lavoro, i presidi sanitari offerti da organizzazioni no-profit in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali. Tuttavia, si tratta ancora di sforzi largamente insufficienti per segnare una svolta ed impedire che interi segmenti dell'agricoltura del Mezzogiorno si fondino in maniera strutturale sul lavoro sfruttato e su condizioni di vita inaccettabili dei braccianti stranieri.

Vai alla scheda del libro al link: <http://www.ediesseonline.it/catalogo/sud/immigrazione-e-diritti-violati>

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, www.asgi.it ; ASGI sede amministrativa: via S. Francesco d'Assisi, 39 – 33100 Udine – Tel. Fax: 0432507115.